



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 maggio 2012
(OR. en)**

8741/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0069 (NLE)**

**WTO 139
AGRI 225
NIS 34
COEST 128
OC 190**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **DECISIONE DEL CONSIGLIO** concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 18.5.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**concernente la conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica moldova
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli e alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ("l'accordo").
- (2) L'accordo consentirà la protezione reciproca delle indicazioni geografiche dell'Unione e della Repubblica moldova e contribuirà al ravvicinamento della legislazione dei paesi vicini dell'Unione.
- (3) Conformemente alla decisione 2010/xxx del Consiglio del [...], l'accordo è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione.
- (4) Alcuni compiti di esecuzione dell'accordo sono stati assegnati al comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dello stesso, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso e alcuni suoi allegati.
- (5) È opportuno quindi definire la procedura interna per l'adozione della posizione dell'Unione in detto comitato misto per quanto attiene alle questioni relative all'accordo.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ("l'accordo") e la dichiarazione acclusa allo stesso.*

Articolo 2

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo (il "comitato misto").

La Commissione approva a nome dell'Unione eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del comitato misto.

* Delegazioni: per il testo dell'accordo e della dichiarazione cfr. documento 8742/12.

Ove le parti interessate non possano raggiungere una posizione comune in seguito ad un'opposizione a un'indicazione geografica, la Commissione adotta tale posizione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹. Nel far ciò, la Commissione è assistita da uno dei seguenti comitati a seconda dei prodotti coperti dalle indicazioni geografiche interessate:

- a) il comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari²;
- b) il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)³; oppure
- c) il comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose⁴.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

² GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

³ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁴ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
